

Roma 3 gennaio 2008
Prot. 1/2008
ANTICIPATA VIA FAX

Romano Prodi

Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370
00187 Roma
FAX 06/67793543

Tommaso Padoa Schioppa

Ministro dell'Economia e delle Finanze
Via XX Settembre 97
00187 Roma
FAX 06/4743449

Vincenzo Visco

Vice Ministro e Sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze
Piazza Mastai 11
00153 Roma
FAX 06/58014330

Massimo Romano

Direttore dell'Agenzia delle Entrate
via C. Colombo n. 426 c/d
00145 Roma
FAX 06/50543218

Oggetto: Adempimenti posti a carico delle società che svolgono attività di somministrazione di acqua dalla legge Finanziaria 2005 in materia di comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati catastali relativi agli immobili presso cui sono attivate le utenze.

Le scrivo per conto dell'ANEA, l'Associazione Nazionale degli Enti e delle Autorità di Ambito. Gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) sono i nuovi soggetti istituzionali pubblici, costituiti dai Comuni, a cui la legge di riforma dei servizi idrici, la legge 36/94, ora riscritta nel D. Lgs. 152/2006, assegna il compito di regolare il servizio idrico integrato nei 91 ATO definiti dalle leggi regionali di applicazione.

Con la presente ANEA, dietro segnalazione di numerosi dei propri associati, intende evidenziare i gravi disagi che potrebbero realizzarsi a carico della generalità degli utenti del servizio idrico integrato in seguito all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1 commi 332, 333 e 334 della Legge 311/2004 (Finanziaria per l'anno 2005), nella parte in cui viene previsto, a carico delle aziende erogatrici di energia elettrica, gas e servizi idrici, l'obbligo di richiedere agli utenti i dati identificativi catastali dell'immobile presso cui è attivata la fornitura, per la successiva comunicazione in via telematica all'Anagrafe Tributaria.

Nella consapevolezza che la menzionata norma nasce con il pregevole intento di far emergere fenomeni evasivi ed elusivi in riferimento al settore immobiliare nel suo complesso, si sottolinea che la stessa rappresenta tuttavia un onere gravoso non solo per le aziende erogatrici del servizio, tenute a contattare decine di milioni di utenze e a gestire le relative pratiche con appesantimento per l'operatività degli uffici ed i conseguenti ingenti oneri economici – che presumibilmente implicheranno la necessità di adeguamenti tariffari in rialzo -, ma anche, e *soprattutto, per la generalità degli utenti, che si troverà a dover affrontare da un lato l'impatto dei menzionati aumenti tariffari, e dall'altro le prevedibili difficoltà, nel caso l'utente non sia proprietario dell'immobile presso cui l'utenza è attivata, nel reperire i dati catastali, in special modo ove si tratti di persone anziane e/o in condizioni economiche disagiate.*

A fronte di tale quadro, si sollecitano i soggetti in indirizzo a valutare e dare seguito ad una interpretazione della norma, parzialmente difforme a quella fornita con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 19/10/2005 n. 44, che, pur rispettosa della *ratio* del legislatore, possa prevenire l'insorgere delle problematiche descritte.

Nello specifico, il riferimento è a quella parte della norma che prevede che le aziende erogatrici siano tenute a richiedere i dati catastali, con riferimento ai contratti in essere alla data del 1 aprile 2005, *“solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso”*.

In base al tenore letterale della norma, si ritiene che, relativamente ai contratti vigenti a tale data, l'obbligo non debba essere assolto immediatamente, ma esclusivamente in occasione del mutamento delle condizioni contrattuali di fornitura - intendendosi come tali le variazioni derivanti da una nuova negoziazione tra le parti delle condizioni contrattuali -, e ciò sia nell'ipotesi di contratti a tempo indeterminato che di contratti contenenti clausole che ne prevedano il rinnovo tacito. Ai fini dell'obbligo in questione le due ipotesi infatti, in assenza di una modificazione del contenuto contrattuale, non possono che considerarsi assimilabili.

Una diversità di disciplina tra contratti di somministrazione a tempo indeterminato e contratti soggetti a rinnovo tacito, che, con riferimento a questi ultimi, imponga all'azienda di provvedere in occasione del primo rinnovo utile, pur in assenza di variazione del contenuto contrattuale, non solo

costituirebbe un aggravio ulteriore per quest'ultima, che si vedrebbe costretta a individuare per ogni utenza la data in cui si verifica il rinnovo ed a correlare a questa la relativa richiesta dei dati, ma porterebbe ad un'altra conseguenza paradossale, ovvero alla necessità che la medesima richiesta debba essere reiterata periodicamente, e cioè ad ogni scadenza contrattuale.

Si sottolinea che attraverso tale interpretazione della norma non verrebbero ad essere frustrati gli intenti legislativi, in quanto la Banca Dati dell'Agenzia delle Entrate verrebbe comunque ad essere adeguatamente e progressivamente aggiornata nel tempo, ed al contempo si eviterebbe l'insorgere delle problematiche sopra menzionate.

In attesa di un positivo accoglimento, i miei migliori saluti

Il Presidente
Luciano Baggiani

